



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 3 marzo 2004

Deliberazione n.12/2004

**OGGETTO:** Rideterminazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTA** la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, costitutivo dell'Autorità di bacino del fiume Po;

**VISTO** l'art. 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n.253 recante disposizioni integrative alla citata legge 183/89, che stabiliscono:

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n.183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione*
- 2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po*

**VISTA** la propria Deliberazione n. 20 del 16 ottobre 1999, con la quale si è provveduto a fissare la pianta organica del personale dell'Autorità nel limite di 90 unità e si è approvato il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.12, comma 8<sup>quater</sup> del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.398, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 *"Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri"*.

**VISTA** la propria Deliberazione n. 19 del 26 ottobre 1999, con la quale sono stati delegati al Segretario Generale gli adempimenti esecutivi ed organizzativi connessi alla copertura della pianta organica ed ai provvedimenti applicativi del vigente CCNL;

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 20 del 26 ottobre 1999, con la quale, a conclusione della relativa istruttoria, è stata approvata la nuova *"Dotazione Organica generale"* del personale dell'Amministrazione in n.90 unità, proponendo la stessa al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della L. 183/89 nell'ambito della procedura di cui all'art.16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.253;

**VISTO** il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, con il quale è stata approvata la dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Po nel limite di 90 unità di personale;

**VISTO** l'art.2, comma 3 del Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modifiche, secondo il quale le Autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.8 comma 2 del Decreto legge 8 agosto 1994, n.507, così come modificato ed integrato dalla Legge di conversione 21 ottobre 1994, n.584 *"Al personale inquadrato nelle piante organiche delle autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 12, comma 8-<sup>quater</sup> del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493"*.



**VISTO** l'art.34 della legge 27 dicembre 2002, n. 89 che, fra l'altro, ai commi 1 e 2 rispettivamente dispone:

- **(comma 1)** *“Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, ..... provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche..... e, comunque, tenuto conto:*
  - a) *del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;*
  - b) *dei processi.....”;*
- **(comma 2)** *“In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002”;*

**VISTA** la Deliberazione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n.100 del 2 dicembre 2003, riguardante *“Individuazione provvisoria della dotazione organica al 31/12/2002”* ai sensi dell'art.34, comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

### **CONSIDERATO CHE**

- le Autorità di bacino di rilievo nazionale costituiscono organi di cooperazione Stato - Regioni e che, essendo direttamente coinvolte nel processo di riforma dello Stato, devono contribuire, mediante il piano di bacino, alla realizzazione di politiche di difesa del suolo, di tutela e risanamento delle acque sempre più caratterizzate dall'efficacia, dall'efficienza, dalla velocità d'azione e dalla qualità dei servizi forniti in una logica di decentramento e sussidiarietà;
- questa Autorità di bacino, con l'organizzazione e la consistenza numerica attualmente in servizio nella Segreteria tecnica, non è in grado di far fronte in maniera sempre qualificata all'intensa attività tecnica ed amministrativa richiesta dal modello operativo che si sta imponendo;
- è necessario, pertanto, ridefinire le competenze professionali tenendo presente non solo le conoscenze indispensabili, ma anche la capacità di realizzazione e i comportamenti idonei, per coprire, in modo adeguato, le prestazioni richieste ad ogni profilo professionale;
- ai ruoli classici di tipo amministrativo – procedurale - specialistico si devono, di conseguenza, affiancare nuovi profili in campo manageriale, gestionale ed informatico;

**VISTA** la relazione rappresentante il *“Modello organizzativo della Segreteria Tecnico-operativa”* che l'Autorità di bacino del fiume Po intende adottare;



**VISTA** la conseguente proposta del Segretario Generale, di rideterminazione della pianta organica, come di seguito specificata:

|   |   |
|---|---|
| <b>Organico della dirigenza</b>             | <b>7 unità</b>  |
| <b>Organico del personale non dirigente</b> | <b>63 unità</b><br>• (Categoria D: 45 unità)<br>• (Categoria C: 12 unità)<br>• (Categoria B: 6 unità) |
| <b>ORGANICO TOTALE</b>                      | <b>70 UNITÀ</b>   |

**DATO ATTO CHE**

- come disposto dall'art.34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato rispettato il principio dell'invarianza della spesa, in quanto sono state soppresse complessivamente 20 unità di personale (rispettivamente: n.2 di cat. A, n.9 di cat. B, n.9 di cat. C) per una spesa complessiva di € 494.538 (rispettivamente: € 44.756 per la cat. A, € 212.685 per la cat. B e € 237.096 per la cat. C);
- è stato rispettato, inoltre, l'ulteriore vincolo insuperabile (posto dal suddetto comma 2, art.34 della legge 27 dicembre 2002, n.289) relativo al numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002, in quanto a seguito della rideterminazione il numero dei posti di organico è stato ridotto da 90 a 70 unità;

**RILEVATA** la legittimità della procedura adottata, nonché la necessità e l'opportunità di rideterminare la dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Po;

**RITENUTO**, pertanto, di accogliere la proposta di rideterminazione della dotazione organica formulata dal Segretario Generale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono state preventivamente consultate le OO.SS. firmatarie del CCNL nell'incontro del 20 febbraio 2004;

**AI SENSI** del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle disposizioni normative in premessa citata;

**DELIBERA**

- 1) **di rideterminare** la dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino del fiume Po, specificata nell'allegato a) al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.  
Sono altresì parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il "Modello organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa" (allegato b) e l'organigramma (allegato c).




2) **di dare atto che:**

- i posti della presente dotazione organica sono rideterminati in numero di 70 rispetto ai complessivi 90 stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000;
- con il presente provvedimento di rideterminazione è assicurato il principio dell'invarianza della spesa previsto dall'art.34, secondo comma, della L. 289/2002, in quanto non si supera il numero dei posti di organico complessivi vigenti calcolato alla data del 29 settembre 2002;

3) **di proporre** gli allegati di cui al punto 1) del presente provvedimento al Comitato dei Ministri di cui all'art.4 della L. n.183/1989 per la prosecuzione della procedura di cui all'art.16, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 253, finalizzata alla fissazione della dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità, fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione della nuova dotazione organica di cui alla presente deliberazione, previsto dall'art.16, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.253, del provvedimento n.100 del 2 dicembre 2003 del Segretario Generale che fissa in 41 unità la consistenza organica al 31 dicembre 2002.

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Michele Presbitero)



**Il Presidente**  
(Dott. Altero Matteoli)

